



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE**

**Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 12624 DEL 27/11/2023**

**OGGETTO:** D.Lgs. n. 152/2006, art. 272 (impianti e attività in deroga). Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, di cui alla lett. mm), dell'Allegato IV – Parte II, alla parte V, del D.Lgs. n.152/2006.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**Vista** la L.R. 02 Aprile 2015 n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative", a seguito della quale sono state riallocate alla Regione Umbria alcune funzioni tra cui quella relativa al rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera;

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m. e i., che alla parte quinta definisce norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

**Visto** l'art. 272 (impianti e attività in deroga) in particolare il comma 2 che stabilisce che per

specifiche categorie di stabilimenti, individuati in relazione al tipo e alla modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

**Visto** il D.Lgs. 29.06.2010 n. 128 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009 n. 69" con il quale, tra l'altro, sono state introdotte nuove attività che possono essere autorizzate con l'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2;

**Visto** il D.P.R. 13.03.2013 n. 59 "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione unica ambientale", in particolare il comma 3 dell'art. 3 e l'art. 7 che stabilisce che la presentazione dell'istanza deve avvenire sempre tramite SUAPE del Comune ove è ubicato l'impianto fatta salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo ad autorizzazione di carattere generale;

**Vista** la Legge 09.08.2013 n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"

**Visto** il D.Lgs. 04.04.2014 n. 46 "Attuazione alla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Vista** la D.G.R. n. 334 del 27.03.2012 ad oggetto "D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, art. 275 'Emissioni di COV': approvazione delle linee guida regionali in aggiornamento e sostituzione della D.G.R. n. 773 del 18 maggio 2005";

**Vista** la D.G.R. n. 803 del 03.07.2012 ad oggetto "D.Lgs. 03.04.2006 n.152 art. 272 comma 2: aggiornamento delle linee guida per le autorizzazioni di carattere generale delle emissioni in atmosfera di cui alla D.G.R. n. 567 del 07.05.2003";

**Vista** l'autorizzazione di carattere generale adottata dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 12724 del 29.11.2017, che riguarda tutte le tipologie di impianti ed attività elencati nell'Allegato IV - Parte II del D.Lgs. n.152/2006;

**Considerato**, che:

- precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la Regione dell'Umbria, con D.G.R. n. 567 del 07.05.2003, aveva deliberato di autorizzare a carattere generale, ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203, le emissioni in atmosfera derivanti da un elenco di impianti e attività classificati a ridotto inquinamento dal D.P.R. 25.07.1991 (parzialmente corrispondente all'elenco riportato alla Parte II, dell'Allegato IV, alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006), stabilendo per ogni attività una suddivisione in fasce in base ai quantitativi di consumo di materie prime o prodotti (fascia A, fascia B, fascia C) e stabilendo, per ogni fascia e per ogni categoria di attività, valori limite degli inquinanti, criteri di controllo, tecnologie da adottare e procedure da seguire per la trasmissione dei valori all'autorità competente;
- il D.Lgs 128/2010 ha modificato sostanzialmente la Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, introducendo nuove attività da autorizzare a carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2;
- il D.P.R. 13.03.2013 n. 59 al comma 3 dell'art. 3 e all'art. 7 stabilisce che la presentazione dell'istanza deve avvenire sempre tramite SUAPE del Comune ove è ubicato l'impianto fatta salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nel caso in cui si tratti di attività soggette solo ad autorizzazione di carattere generale;

**Visto**, che:

- l'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006, aggiornato dal D.Lgs. 183/2017, al comma 3 stabilisce che l'autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo, specificando le procedure e le tempistiche previste dal sopraccitato articolo si applicano in luogo di quelle previste dalle norme generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative e silenzio assenso;
- l'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006, aggiornato dal D.Lgs. 183/2017, al comma 3 stabilisce che l'autorizzazione generale si applica a chi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, correlata dai documenti ivi prescritti;
- l'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006, aggiornato dal D.Lgs. 183/2017 e dal D.Lgs 102/2020, al comma 4 stabilisce che le disposizioni relative alle autorizzazioni di carattere generale non si applicano in caso in cui siano utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

**Considerato** che, più volte è stato manifestato anche dalle Associazioni di categoria, l'opportunità di separare con appropriato atto l'autorizzazione di carattere generale per ogni singolo impianto ed attività omogenee, di cui all'art. 272, comma 2, elencati nell'Allegato IV - Parte II del D.Lgs. n.152/2006;

**Ritenuto** di procedere ad una graduale separazione delle autorizzazioni dei singoli impianti ed attività, il Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali intende adottare l'Autorizzazione di Carattere Generale (ACG), ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, per l'attività impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, di cui alla lett. mm), dell'Allegato IV – Parte II, alla parte V, del D.Lgs. n.152/2006;

**Ritenuto** pertanto opportuno, per i motivi sopra riportati:

- adottare, con il presente atto, il documento tecnico, Allegato A, contenente criteri, condizioni, prescrizioni ed adempimenti, relativi all'esercizio dell'attività di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
- approvare i relativi modelli per la domanda di adesione da utilizzare da parte dei gestori di stabilimenti che non rientrano nell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, Allegato C, e per la domanda di adesione da utilizzare da parte dei gestori di stabilimenti che invece, rientrano nell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, Allegato D, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di approvare la modulistica raccolta nell'Allegato B, per gli adempimenti gestionali, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, così denominati:
  - B\_1 Registro Annuale di attività
  - B\_2 Comunicazione messa in esercizio e analisi
  - B\_3 Comunicazione del registro Annuale di attività

**Considerato** infine, che le ditte che hanno aderito alle precedenti autorizzazioni di carattere generale sopra richiamate, sono autorizzate per la durata di anni quindici dalla loro adesione;

**Atteso** che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente**  
**DETERMINA**

1. di adottare, ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m. e i., l'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti ove sono presenti attività di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, contenente criteri, condizioni, prescrizioni e adempimenti, ricompresi nel documento tecnico di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la seguente modulistica, di cui gli allegati sono parte integrante e sostanziale al presente atto, costituita da:
  - Allegato B - Modulistica:
    - B\_1 Registro Annuale di attività;
    - B\_2 Comunicazione messa in esercizio e analisi;
    - B\_3 Comunicazione del registro Annuale di attività;
  - Allegato C - Modello di adesione ACG - da utilizzare in caso di sola adesione all'ACG;
  - Allegato D - Modello di adesione ACG - da utilizzare in caso di richiesta di AUA;
3. di stabilire che i gestori che intendono realizzare nuovi stabilimenti, modificare stabilimenti esistenti, nonché rinnovare le autorizzazioni già acquisite, ove sono presenti impianti e/o si svolgono attività di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, di cui alla lett. m) dell'Allegato IV – Parte II, alla parte V, del D.Lgs. n.152/2006, devono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione, utilizzando la modulistica approvata con il presente atto;
4. di stabilire che per gli stabilimenti soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, in cui sono presenti anche attività/impianti con i requisiti previsti dall'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, saranno applicate le prescrizioni riportate nella presente ACG;
5. di precisare che la presente autorizzazione di carattere generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi, necessari per l'esecuzione dell'intervento e per l'esercizio dell'attività;
6. di stabilire che i gestori degli stabilimenti che hanno aderito alle precedenti autorizzazioni di carattere generale, provinciali e regionali richiamate in premessa, continuano ad operare secondo le precedenti condizioni e prescrizioni, per la durata di anni quindici dalla data di adesione, salvo la presentazione di una nuova comunicazione di adesione alla presente ACG;
7. di pubblicare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 33/2013, la presente autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito web istituzionale della Regione Umbria al seguente indirizzo:  
<https://www.va.regione.umbria.it/acg-autorizzazione-di-carattere-generale>;
8. di trasmettere copia della presente autorizzazione a tutti i Comuni, all'ARPA della Regione Umbria e alle Associazioni di categorie interessate;
9. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 24/11/2023

L'Istruttore  
- Simona Bocchini  
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni li 24/11/2023

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
- Gianluca Bonaccini  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 27/11/2023

Il Dirigente  
- Michele Cenci  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2